

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
7
SITZUNG

24. 5. 1974

Presidente : NICOLODI

Vicepresidente : OBERHAUSER



Indice

Convalida delle elezioni dei Consiglieri regionali

pag. 3

Disegno di legge n. 1:

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
26 aprile 1972, n. 10,, (presentato dai cons.
reg. Dr. Alfons Benedikter, Dr. Hugo Gamper,
Sepp Mayr, dott. Enrico Pruner ed altri)

pag. 11

Disegno di legge n. 3:

“Approvazione del rendiconto generale della
Regione per l'esercizio finanziario 1972,,

pag. 19

Disegno di legge n. 4:

“Proroga della durata in carica di Consigli co-
munali nella Regione,,

pag. 29

Inhaltsangabe

Bestätigung der Wahl der Regionalratsabgeordne-
ten

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 1:

“Änderung und Ergänzung des Regionalgesetzes
Nr. 10 vom 26. April 1972,, (vorgelegt von
den Regionalratsabgeordneten Dr. Alfons Bene-
dikter, Dr. Hugo Gamper, Sepp Mayr, Dr. En-
rico Pruner u. a.)

Seite 11

Gesetzentwurf Nr. 3:

“Genehmigung der allgemeinen Rechnungsle-
gung der Region für das Finanzjahr 1972,,

Seite 19

Gesetzentwurf Nr. 4:

“Verlängerung der Amtszeit der Gemeinderäte
in der Region”

Seite 29



Ore 10.12

PRESIDENTE: La seduta é aperta. Appello nominale.

TANAS (Segretario questore - P.S.D.I.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 1 aprile 1974.

TANAS (Segretario questore - P.S.D.I.):
(legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale é approvato.

Sono assenti giustificati i seguenti consiglieri: il Vicepresidente Oberhauser, il cons. Dietl per malattia, il cons. Vaja per malattia, il cons. a Beccara, Margonari e Crespi per impegni.

Procediamo alla trattazione del *punto 1) dell'ordine del giorno: "Convalida delle elezioni dei Consiglieri regionali"*.

Oggi la seduta andrà fino alle ore 13, mentre martedì sarà tutto il giorno.

La parola al Vicepresidente della commissione, per la lettura della relazione.

MANICA (P. S. I.): Signori Consiglieri, La Commissione regionale di Convalida, nominata dal Consiglio regionale in data 16 gennaio 1974, si é riunita la prima volta in data 18 gennaio 1974 procedendo alla nomina del proprio Presidente nella persona dell'on. Hans Dietl, del Vicepresidente e del Segretario nelle persone rispettivamente del Consigliere Nereo Manica

e del Consigliere Domenico Fedel.

Successivamente, in data 29 gennaio 1974, la Commissione ha dato inizio ai propri lavori, prendendo visione dei ricorsi proposti da alcuni candidati e cittadini.

In una breve sintesi detti ricorsi possono essere riassunti come segue:

1) *MACRI' Vincenzo*: chiede la revisione dei propri voti di preferenza, in quanto ritiene che molti degli stessi siano stati illegittimamente contestati nel corso dello spoglio delle schede, avvenuto nelle sezioni.

2) *DEMETZ Franz*: protesta contro la proclamazione a Consigliere regionale del candidato dott. Giuseppe Martinet, per evidenti errori materiali compiuti nell'assegnazione dei voti di preferenza nel seggio elettorale n. 3 di Ortisei e nei seggi n. 48, 106, 108 e 111 di Bolzano, n. 5 di Castelrotto e in quelli di Ponte Gardena e Madonna di Senale. Il ricorrente chiede di essere proclamato Consigliere regionale nella lista della S.V.P., quale rappresentante del gruppo ladino, in sostituzione del dott. Giuseppe Martinet, eletto nella lista n. 12, sempre per il gruppo ladino.

3) *MARTINER dott. Giuseppe*: Chiede la revisione di tutte le schede elettorali concernenti il partito della D.C. ed il partito della S.V.P. del Collegio di Bolzano, giustificando tale sua richiesta con il minimo scarto dei voti preferenziali fra lui e il ricorrente Franz Demetz.

4) *BALZARINI Aldo*: chiede la verifica

delle risultanze delle operazioni elettorali, con specifico riferimento alla sua posizione in rapporto a quella dei candidati che immediatamente lo precedono nella graduatoria ufficiale della lista n. 12 del Collegio di Bolzano, "rispettivamente dei candidati Demetz Franz e Martiner dott. Giuseppe". Indica errori nell'assegnazione di voti di preferenza al candidato Marcon Gaetano nei seggi n. 6, 26, 34, 42, e 71 di Bolzano.

5) *MARCON Gaetano*: protesta contro la proclamazione a Consigliere regionale del candidato dott. Giuseppe Martiner, che comporta la propria esclusione dalla lista degli eletti. Chiede perciò la revisione delle schede del seggio n. 3 di Ortisei (lista n. 4) e del seggio n. 106 di Bolzano (lista n. 12).

6) *LEURINI — DELL'EVA*: chiedono che il Consiglio regionale dichiari la ineleggibilità:

a) del Consigliere regionale proclamato Fabio Rella, con richiamo all'articolo 15, primo comma, n. 1), della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e ciò sotto il duplice profilo, e cioè che esso Fabio Rella non aveva tempestivamente rimosso le cause di ineleggibilità al momento dell'accettazione della candidatura, e che in ogni caso gli atti posti in essere per la cessione dei noti contratti di appalto con la Provincia autonoma di Bolzano dovevano considerarsi inefficaci per raggiungere lo scopo;

b) del Consigliere regionale proclamato rag. Valentino Pasqualin, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, lettera f), della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, ed in ogni caso sotto il profilo della ineleggibilità prevista dalla legge nazionale 17 febbraio 1968, n. 108.

7) *PICHLER Anton*: contro la elezione dei Consiglieri regionali Dr. Joachim Dalsass e Dr. Franz Spögler, quali membri di società funiviarie sovvenzionate dalla Regione e dalla Provincia.

Preso sommario atto dei ricorsi come sopra succintamente riportati, la Commissione ha

ritenuto di dover entrare nell'esame degli stessi, scindendo le questioni attinenti le operazioni elettorali — comportanti queste ultime la revisione di schede — da quelle riguardanti le questioni di eleggibilità.

Conseguentemente la Commissione, a maggioranza, ha stabilito di procedere preliminarmente alla revisione delle schede elettorali dei seggi indicati nei ricorsi, chiedendo alle Preture di Bolzano, Merano, Egna, Bressanone e Chiusa di voler porre a disposizione il materiale necessario.

Le citate Preture hanno risposto con viva sollecitudine, dimostrando un senso di collaborazione di cui va dato atto.

Altrettanto dicasi delle Amministrazioni comunali della provincia di Bolzano chiamate a collaborare e dell'Ufficio elettorale della Giunta regionale.

Anche la Presidenza della Giunta provinciale di Bolzano ha corrisposto alle varie richieste avanzate dalla Commissione di Convalida in relazione al ricorso avverso la elezione dei Consiglieri rag. Valentino Pasqualin e signor Fabio Rella.

Seguendo l'indirizzo procedurale anzidetto, la Commissione ha esaminato i contrapposti ricorsi:

1) *MARTINER e DEMETZ* nelle sedute del 19 e 21 febbraio 1974, procedendo alla revisione delle schede del seggio n. 3 di Ortisei, nonché di quelle del seggio unico di S. Cristina Valgardena, sempre della lista n. 4, delle sezioni n. 48, 106, 108, 111 di Bolzano, n. 5 di Castelrotto, del seggio di Ponte Gardena e di Madonna di Senale.

Tale revisione ha portato ad accertare che gli effettivi voti di preferenza conseguiti dal candidato Franz Demetz sono stati n. 4.100, mentre quelli riportati dal Consigliere regionale eletto dott. Giuseppe Martiner sono risultati n. 4.082, e quindi con una differenza a favore del primo di n. 18 voti.

Per precisione si riportano qui di seguito i dati, in uno specchio dimostrativo:

Candidato Franz Demetz

seggio n. 48 di Bolzano	— 8 voti
seggio n. 5 di Castelrotto	— 10 voti
seggio S. Cristina Valgardena (accertati dalla Commissione)	— 5 voti

Totale	— 23 voti
--------	-----------

sezione n. 3 di Ortisei	+ 100 voti
-------------------------	------------

Totale	+ 77 voti
--------	-----------

Candidato Giuseppe Martinier

seggio n. 106 di Bolzano	— 1 voto
seggio n. 108 di Bolzano	— 20 voti
seggio n. 111 di Bolzano	— 10 voti
seggio Ponte Gardena	— 3 voti

Totale	— 34 voti
--------	-----------

Negli altri seggi contestati dai ricorrenti e controllati dalla Commissione, non sono state riscontrate divergenze con i dati ufficiali.

La Commissione non ha ritenuto di accogliere l'istanza primaria del dott. Giuseppe Martinier — revisione totale delle schede D.C. e S.V.P. del Collegio elettorale di Bolzano — in quanto non suffragata da dati di fatto.

In merito al riesame delle schede, giova ricordare come la Commissione abbia, in via preliminare, fissato il principio che tale revisione poteva aver luogo solo ed in quanto le irregolarità fossero state precisamente dedotte dai ricorrenti.

Va aggiunto che i ricorrenti sono stati sentiti dalla Commissione, in ossequio alla norma dell'articolo 31 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

2) Relativamente al ricorso presentato dal signor Vincenzo Macrí, la Commissione ha sentito personalmente il ricorrente nella seduta del 12 marzo 1974 e, quindi, ha ritenuto di non dover procedere all'esame delle schede, come richiesto, in quanto la formulazione del ricorso appariva chiaramente generica, non documentata e pertanto puramente ipotetica.

3) Relativamente ai ricorsi proposti dai signori Aldo Balzarini e Gaetano Marcon, la Commissione ha proceduto, nelle sedute del 21 e 26 febbraio e del 18 aprile 1974, alla revisione delle schede dei seggi n. 1, 8, 14, 28, 40 di Merano, n. 7 di Bressanone, n. 26, 34 e 71 di Bolzano, n. 1 di Ortisei.

Dalla revisione delle schede di cui sopra é risultato che il candidato Aldo Balzarini ha in effetti riportato n. 3 preferenze in piú del candidato Gaetano Marcon, secondo lo schema che qui di seguito viene riportato:

LISTA N. 12 — Bolzano — Voti di preferenza assegnati a:

<i>Candidato Aldo Balzarini</i>	n. 6.856
---------------------------------	----------

<i>Candidato Gaetano Marcon</i>	n. 6.864
seggio n. 71 di Bolzano	— 10
seggio n. 26 di Bolzano	— 1

	n. 6.853
--	----------

Negli altri seggi contestati dai ricorrenti e controllati dalla Commissione, non sono state riscontrate divergenze con i dati ufficiali.

Nel corso dei lavori relativi all'esame delle operazioni elettorali di cui si é fatto cenno, la Commissione, nella seduta del 29 gennaio 1974, ha richiesto documenti alla Giunta provinciale di Bolzano, circa il ricorso proposto dall'avv. Alessandro Leurini e dal dott. Antongiulio Dell'Eva avverso la elezione del Consigliere regionale Fabio Rella.

Poiché il ricorso di cui si é detto, nonché quello avverso il Consigliere regionale rag. Valentino Pasqualin, riguardavano l'eleggibilità di detti Consiglieri e poiché i motivi dedotti investivano questioni di diritto, la Commissione di Convalida, nella seduta del 26 febbraio 1974, procedeva alla costituzione di una Sottocommissione nelle persone degli avvocati Klaus Dubis, Anselmo Gouthier e Dario Vettorazzi, incaricandola di approfondire, in linea di diritto,

la fondatezza o meno delle argomentazioni svolte dai ricorrenti.

La Sottocommissione ha esaurito il proprio compito presentando alla Commissione le proprie osservazioni nella seduta del 9 aprile 1974.

A questo punto, per doveroso ordine espositivo, giova rammentare che, con unico ricorso, l'avv. Leurini e il Dr. Dell'Eva sono insorti contro la elezione dei Consiglieri rag. Valentino Pasqualin e Fabio Rella sostenendo, con diverse motivazioni, la ineleggibilità di entrambi.

In conseguenza di ciò, la Commissione ha ritenuto di dover esaminare separatamente le due posizioni, diversi essendo i motivi dedotti a sostegno della ineleggibilità.

Posizione rag. Valentino Pasqualin

I ricorrenti avv. Leurini e dott. Dell'Eva hanno sostenuto la ineleggibilità del Consigliere Valentino Pasqualin:

a) sotto il profilo del disposto dell'articolo 12, primo comma, lettera f), della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, affermando che il detto Consigliere, quale segretario amministrativo del Comitato provinciale O.N.M.I. aveva in atto con la Provincia Autonoma di Bolzano, un rapporto di impiego equiparabile — in termini di qualifica — a quello di "Capo servizio".

b) sotto il profilo del disposto dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, che dichiara la ineleggibilità a Consigliere regionale di coloro che comunque hanno un rapporto di impiego con la Regione, con la Provincia od Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposti a vigilanza.

La Commissione, dopo aver ascoltato separatamente, nella seduta del 18 aprile 1974, i ricorrenti ed il resistente — assistito quest'ultimo dal proprio legale — ha concluso che entrambi i motivi di ineleggibilità dedotti non potevano trovare ingresso per le seguenti considerazioni:

1) nel caso di specie, l'O.N.M.I. non può

essere parificata o comunque considerata come "servizio" in senso stretto della Provincia Autonoma di Bolzano, giusta anche quanto precisato dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano nella nota n. 471/I-AL dd. 25 febbraio 1974, inviata alla Commissione. In detta nota è evidenziato come l'O.N.M.I. sia ente parastatale e sottoposto alla vigilanza del Ministero della Sanità, nei confronti del quale O.N.M.I., la provincia Autonoma di Bolzano ha solo l'obbligo di apprestare i locali, nonché di fornire il personale amministrativo occorrente, a sensi e per gli effetti dell'articolo 8, nono comma, del Testo Unico del 1934. Un tale convincimento non può essere revocato in dubbio, argomentando sulla base della delibera della Giunta provinciale di Bolzano del 9 marzo 1964, n. 403, citata nelle controdeduzioni presentate dal rag. Valentino Pasqualin.

2) Quand'anche il Comitato provinciale O.N.M.I. dovesse, in denegata ipotesi, considerarsi come "servizio" dell'Amministrazione provinciale di Bolzano, il motivo di ineleggibilità dedotto verrebbe meno, ove si consideri che il Consigliere Valentino Pasqualin — secondo quanto dallo stesso affermato nelle proprie controdeduzioni — ha cessato, di fatto, ogni sua attività nell'ambito dell'O.N.M.I. ancora a far tempo dal 1964. Ne consegue che il Consigliere Pasqualin avrebbe, in ogni caso, rimosso la causa di ineleggibilità entro il termine di giorni novanta previsto dall'articolo 12 del Testo coordinato delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio.

3) In ordine al secondo motivo dedotto nel ricorso avverso l'elezione del rag. Valentino Pasqualin, la Commissione ha ritenuto di doverlo respingere sotto il profilo della prevalenza della legge regionale, rispetto alla legge nazionale 17 febbraio 1968, n. 108, avvertendo che quest'ultima, pur essendo successiva, attiene alla disciplina dell'elettorato attivo e passivo delle sole Regioni a statuto ordinario.

Posizione Fabio Rella

Va premesso che il ricorso in merito alla

ineleggibilità del Consigliere Fabio Rella, è articolato su due mezzi di impugnativa, e precisamente:

a) mancata rimozione di una causa di ineleggibilità in tempo utile;

b) in ogni caso, invalidità degli atti posti in essere ai fini della rimozione della causa stessa di ineleggibilità.

Posto in questi termini l'intero problema, la Commissione ha ritenuto, pregiudizialmente, di dover accertare se i contratti di appalto a suo tempo stipulati tra la Provincia Autonoma di Bolzano e l'impresa di costruzioni di cui il signor Fabio Rella è titolare, siano o meno da ricondurre nei limiti previsti sub 1) dell'articolo 15 del Testo coordinato delle leggi per l'elezione del Consiglio regionale, come fatto rilevare nelle note prodotte dall'interessato alla Commissione di Convalida.

La Commissione ha ritenuto, sull'argomento, che la stessa dizione letterale del punto sub 1) del citato articolo 15, risolva ogni contestazione, affermando essa norma non essere eleggibili coloro i quali abbiano in essere contratti di opere o somministrazione con la Regione o con le Province, riservando solo alle concessioni ed alle autorizzazioni amministrative il criterio della "notevole entità economica".

Ciò posto ed entrando nell'esame di merito del primo mezzo di impugnazione come sopra enunciato, la Commissione si è posta il problema di quale debba essere il termine entro cui, colui che concorre alla elezione a Consigliere regionale, debba liberarsi o spogliarsi delle cause di ineleggibilità per le quali (veggasi articolo 15 del Testo coordinato) non sia previsto un termine.

Sull'argomento possono, in astratto essere ipotizzati diversi momenti.

La giurisprudenza del Supremo Collegio, in numerose pronunzie (sentenze 27 giugno 1969, n. 2316, 9 novembre 1968, n. 3710, 15 giugno 1967, n. 1377, 26 febbraio 1965, n. 328, 20 febbraio 1963, n. 413) aveva individuato det-

to momento — e cioè quello in cui far cessare le cause di ineleggibilità — facendolo coincidere con quello delle elezioni.

Successivamente ed in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 26 marzo 1969, la giurisprudenza ha mutato indirizzo, accettando il criterio restrittivo fissato dalla Corte Costituzionale nella sentenza citata, la quale ha rapportato il momento di cui si è detto, alla data prescritta per l'accettazione della candidatura osservando che essa accettazione della candidatura rappresenta il primo atto dell'esercizio del diritto di elettorato passivo.

Significativo, sull'argomento, è quanto svolto dalla Corte d'Appello di Catanzaro nella sentenza n. 122/71 del 27 aprile 1971 (sentenza confermata poi dalla Suprema Corte) nel punto ove recita: "Ora, il cittadino fin da quando dichiara di accettare la candidatura, compie un atto che, per essere valido, postula la piena capacità elettorale in quanto l'atto medesimo rappresenta l'adempimento necessario, logico e giuridico insieme, per poter essere eletto alla carica di cui si tratta".

Per scrupolo e debito di precisione, la Commissione ritiene di dover qui letteralmente riprodurre il passo contenuto nella sentenza del Supremo Collegio, n. 1106 del 13 dicembre 1971, ove si afferma che: "L'accettazione della candidatura rappresenta il primo atto di esercizio del diritto di elettorato passivo e si pone pertanto in posizione di rilevanza nell'incidenza della volontà elettorale ed è certamente conforme all'interesse pubblico generale richiedere che il termine per rimuovere le cause di ineleggibilità sia rapportato a data anteriore a quella della chiamata alle urne del corpo elettorale al fine di evitare che quest'ultimo, ignorando fino a tale data se le dette cause di ineleggibilità siano o meno cessate, esprima inutilmente il proprio voto, alterando così, in pratica, i risultati naturali della consultazione popolare".

Ulteriormente esplicita, in tal senso, è la sentenza n. 1514 del 29 febbraio 1972 della Suprema Corte.

Alla luce quindi della più recente giurisprudenza e soprattutto in relazione alla decisio-

ne della Corte Costituzionale, chiaro si appalesa il principio secondo cui: "Il momento ultimo in cui devono essere rimosse le cause di ineleggibilità, se non diversamente specificato dal legislatore, coincide con il momento dell'accettazione della candidatura" (Cassaz. 13 dicembre 1971, n. 1106).

Un tanto, del resto, è stato pure implicitamente ammesso dallo stesso patrocinatore del Consigliere Rella, il quale, a pagina 8 delle deduzioni d.d. 13 aprile 1974, riporta e sottolinea la massima di cui sopra.

Ora, venendo al caso in esame, dovendosi dare per certo che il signor Fabio Rella ha dichiarato di accettare la candidatura il giorno 17 ottobre 1973 (veggasi documento prodotto alla Commissione di Convalida) non vi è dubbio che lo stesso debba inevitabilmente essere dichiarato ineleggibile, posto che alla predetta data i rapporti con la Provincia Autonoma di Bolzano (veggasi appalti) erano ancora in essere.

Infatti le deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale di Bolzano, recano la data del 22 ottobre 1973.

Questa constatazione esimerebbe la Commissione dall'entrare nel merito del secondo mezzo di impugnazione. Senonché, fatti emersi nel corso dell'esame della posizione impongono alla Commissione di Convalida l'obbligo di informare, sui fatti medesimi, il Consiglio regionale, anche a scanso di responsabilità e per i provvedimenti che eventualmente il Consiglio stesso ritenesse di adottare o suggerire.

Sull'argomento, giova ricordare che la Commissione di Convalida, ancora nella seduta del 29 gennaio 1974, aveva richiesto alla Giunta provinciale di Bolzano le copie delle deliberazioni dd. 22 ottobre 1973, con le quali essa Giunta provinciale aveva autorizzato l'impresa Fabio Rella a cedere i contratti di appalto in essere all'impresa Marcello Rella.

La Giunta provinciale di Bolzano rimetteva alla Commissione le fotocopie delle deliberazioni n. 4234, 4235 e 4236 adottate il 22 ottobre 1973 e registrate dalla Corte dei Conti il successivo 13 novembre 1973.

La Giunta provinciale di Bolzano rimette-

va anche fotocopia dell'atto denominato "cessione di contratto" recante la data del 21 ottobre 1973 e registrato, all'Ufficio del Registro di Bolzano, il successivo 9 novembre 1973.

In pari tempo il ricorrente avv. Leurini faceva pervenire ai membri della Commissione di Convalida, le fotocopie delle deliberazioni n. 4234, 4235, 4236. L'esame comparativo delle deliberazioni trasmesse dalla Giunta provinciale di Bolzano con quelle poste a disposizione dal ricorrente avv. Leurini, poneva in evidenza una profonda divergenza sia nella parte motivata che nella parte dispositiva di tali atti.

A parte alcuni rilievi formali (nella deliberazione n. 4236 figurano fra gli Assessori effettivi il cav. Amerigo Finato, da tempo deceduto, nonché il Dr. Heindold Steger, da tempo dimissionario, mentre relatore figura il Dr. Karl Vaja) ed a parte la considerazione che la Giunta provinciale di Bolzano abbia deliberato sulla cessione di un contratto che, all'epoca, non figurava registrato, la Commissione si è posta il problema di quale dei due testi doveva ritenersi quello effettivo.

A tal fine, nella seduta del 4 marzo 1974, veniva decisa la convocazione dell'avv. Leurini, per fornire chiarimenti in ordine ai testi deliberativi che lo stesso aveva fatto pervenire alla Commissione.

Nella seduta del 7 marzo 1974 l'avv. Leurini forniva alla Commissione i richiesti chiarimenti, precisando di avere inviato, negli ultimi giorni di novembre o nei primi giorni di dicembre 1973, il dott. Dell'Eva presso la segreteria della Giunta provinciale di Bolzano e che, in quella sede, aveva ottenuto, senza difficoltà, le copie delle tre delibere messe a disposizione della Commissione.

L'avv. Leurini ribadiva che il testo esatto doveva considerarsi quello delle delibere in suo possesso e come sopra ottenute.

La Commissione allora decideva di convocare il segretario della Giunta provinciale di Bolzano, Dr. Anton Romen. Quest'ultimo veniva sentito nella seduta del 12 marzo 1974.

Il Dr. Romen ha fatto una prima precisazione, affermando che da ben otto giorni egli era alla ricerca di tutti i dati che potevano ser-

vire a "sbrogliare la matassa".

Entrando nel merito ha riferito che l'iter procedurale poteva considerarsi il seguente: la prima stesura dei tre atti deliberativi ha fatto il suo corso sino alla Delegazione della Corte dei Conti. In tale sede sarebbe emerso che la prima stesura non rispondeva allo scopo della deliberazione, in quanto non conforme agli articoli di legge sui lavori pubblici. Quindi, come é nella prassi costante per quanto riguarda i rapporti con la Corte dei Conti, la prima stesura é stata ritirata e rifatta secondo i suggerimenti avuti. Quest'ultima, quindi, doveva considerarsi il testo ufficiale.

Di fronte a tali argomentazioni, la Commissione ha espresso ed esprime tutta la propria perplessità su una simile prassi amministrativa.

In merito al ricorso dell'elettore Anton Pichler, di cui si fa cenno nella premessa della presente relazione, la Commissione lo ha dichiarato irricevibile, in quanto pervenuto fuori termine.

La Commissione ha poi affidato, ai vari Commissari, l'esame della posizione relativa ad ogni Consigliere regionale eletto, e nulla essendo risultato in contrasto con le norme di legge, la Commissione stessa, nella seduta del 23 aprile 1974, ha proposto, come in effetti propone al Consiglio regionale, la convalida di tutti i restanti Consiglieri regionali, ferma restando l'eccezione sollevata dal cons. Manica in ordine alla eleggibilità di tutti i Consiglieri regionali aventi rapporto di dipendenza con la Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano, giusta quanto evidenziato dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Sulla presa di posizione del cons. Manica, la Commissione sente il dovere di invitare il Consiglio regionale a voler procedere ad un riesame della legislazione regionale. A tale proposito si riporta la seguente raccomandazione, approvata all'unanimità, e rivolta all'on. Consiglio regionale:

"La Commissione regionale di Convalida

a conclusione dei propri lavori, ha rilevato come la legislazione regionale (legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni) presenti incertezze, carenze e contrasti con la legge 17 febbraio 1968, n. 108 dello Stato.

Pertanto la Commissione, all'unanimità, decide di raccomandare al Consiglio regionale di volere, nel più breve tempo possibile, provvedere a riformare adeguatamente la legge elettorale regionale".

Proposte al Consiglio regionale

A conclusione dei propri lavori la Commissione regionale di Convalida propone al Consiglio regionale:

1) pronunciare la decadenza del Consigliere dott. Giuseppe Martiner, eletto in rappresentanza del gruppo etnico ladino nella lista n. 12 del Collegio elettorale di Bolzano, e conseguentemente:

a) proclamare eletto Consigliere regionale il signor Franz Demetz, in rappresentanza del gruppo ladino della provincia di Bolzano (lista n. 4 del Collegio elettorale di Bolzano);

b) pronunciare la decadenza del Consigliere regionale Bertolini Maria, in applicazione dell'art. 21, penultimo comma, della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9;

2) correggere la graduatoria dei candidati della lista n. 12 del collegio elettorale di Bolzano, assegnando al candidato Aldo Balzarini n. 6.856 voti preferenziali e n. 6.853 al candidato Gaetano Marcon;

3) pronunciare la decadenza del Consigliere Fabio Rella, ai sensi dell'articolo 15, punto 1) del Testo coordinato delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale;

4) proclamare, di conseguenza, eletti Consiglieri regionali i signori Aldo Balzarini e Gaetano Marcon.

Per quanto concerne infine la posizione degli altri Consiglieri regionali, la Commissione, esaminati gli atti ed accertato che non si appalesano motivi di ineleggibilità o incompatibilità, e ciò in base alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, chiede che il Consiglio regionale ne convalidi la elezione.

Con ciò la Commissione regionale di Convalida ritiene esaurito il mandato ad essa affidato e sottopone il proprio operato e le proprie determinazioni al giudizio dell'on. Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Ringraziamo il relatore e la Commissione per il lavoro svolto, e apriamo la discussione sulla relazione svolta. La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Signor Presidente, sull'ordine del giorno. Il gruppo della D.C. chiede il rinvio della trattazione della relazione della Commissione di Convalida alla prossima occasione in cui si riunirà il Consiglio regionale, che sappiamo essere prevista per martedì prossimo. Quindi pochissimi giorni di rinvio e ne motiviamo anche le ragioni. Le conclusioni alle quali arriva la commissione di convalida riguardano fondamentalmente elementi e rappresentanti del nostro gruppo. Si tratta di ragioni giuridiche notevolmente complesse che sono state offerte alla nostra attenzione, al nostro esame, solamente nella giornata di lunedì; quindi sono troppo pochi i giorni, entro i quali è stato possibile compiere le nostre indagini e le nostre valutazioni. Per cui credo sia ragionevole concederci qualche giorno in più per approfondire i risultati ai quali è arrivata la commissione e per poter, con maggiore approfondimento, aprire il dibattito in Consiglio regionale.

PRESIDENTE: E' stata fatta la proposta formale di rinviare alla prossima seduta del Consiglio regionale la trattazione del 1. punto all'ordine del giorno. In base all'art. 73 del Regolamento possono parlare due consiglieri a favore e due contro, dopo di che si mette in votazione la proposta.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, on. Consiglieri, è evidente che io prendo la parola per parlare contro la proposta che ho inteso avanzare in questo momento. E prendo la parola per parlare contro, anche in difesa della stampa. Mi pare strano infatti che non si sia letto, da parte del capogruppo della D.C., nessun giornale da 7 mesi a questa parte. Dico da 7 mesi a questa parte, perché tutta la cronaca dei lavori della Commissione di Convalida è regolarmente apparsa nelle sue decisioni sulla stampa locale, e credo anche che di questa commissione abbiano fatto parte consiglieri che appartengono al gruppo richiedente il rinvio. Ora è chiaro che il mio intervento è puramente platonico — debbo essere grato al grande Greco che mi presta il suo nome e non alla democrazia — è puramente platonico, perché evidentemente, messa in votazione, la richiesta di rinvio troverà accoglimento. Ciò non toglie che io debba esporre la mia perplessità. Non v'ha dubbio alcuno che nella discussione generale delle leggi, in qualsiasi momento, possa essere richiesto il rinvio ad altra seduta, da parte di un singolo consigliere regionale. Ma oggi non ci troviamo affatto di fronte alla discussione generale di una legge. Oggi questo Consiglio è qui riunito per esercitare una sua funzione giudicante, anche se giurisdizione non ha. Oggi ci troviamo ad esprimere un'opinione, un parere, che è abilitato ad aprire la possibilità di un ricorso a sedi giurisdizionali, e non credo si possa rinviare ad altra seduta, applicando in senso estensivo il regolamento che ci siamo dato, perché non ci troviamo di fronte alla necessità e all'esigenza di acquisire nuovi atti, che permettano a questo Consesso di approfondire ulteriormente casi di cui si è giunti a conoscenza in ritardo, ma ci troviamo esclusivamente di fronte a una richiesta motivata, con il fatto che io non c'ero, io dormivo, io non sapevo. Mi pare non sia serio proporre rinvii di questo tipo. E' vero, on. cons. Pasquali, è vero che il problema massimamente riguarda il vostro gruppo, ma proprio perché riguarda il vostro

gruppo voi avreste dovuto aver già trovato l'esigenza di discuterne, perché sapevate esattamente tutto, e se non ve lo hanno detto i consiglieri presenti in commissione, ve lo hanno detto i consiglieri vostri non eletti, che il ricorso hanno presentato. Quindi le fonti di informazione sono state aperte a voi, e dovevate pronunciarvi. Come lo considerate questo Consiglio regionale? Anche in questa sua funzione giudicante, così, deve essere asservito alle esigenze di gruppo? Io non credo che sia un buon servizio quello che in questo momento si sta rendendo al Consiglio regionale, e pertanto esprimo il mio netto dissenso alla procrastinazione di una discussione, che ha già avuto inizio, e che, a mio modesto modo di vedere, ha tutti gli elementi per continuare.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sulla proposta Pasquali? Nessuno.

Allora metto in votazione la proposta di rinviare alla seduta di martedì la prosecuzione della discussione e votazione sulla relazione della commissione di convalida: è accolta con 30 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astensioni.

Passiamo al 2) punto dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 1: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10" (presentato dai consiglieri regionali Dr. Alfons Benedikter, Dr. Hugo Gamper, Sepp Mayr, dott. Enrico Pruner ed altri).

La parola al relatore, cons. Benedikter, per per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ai fini di armonizzare lo sfollamento previsto dalla vigente legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, con lo sfollamento e la riduzione dei posti prevista dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, evitando così duplicazioni di pratiche e di posizioni amministrative per gli uffici del personale, per di più all'atto in cui gli stessi uffici si potranno trovare in carenza di personale, si ritiene opportuno unificare i termini della legge regionale con quella statale spostando i termini per il collocamento

in quiescenza del personale regionale dal 31 gennaio 1974 al 26 giugno 1975.

Tale modifica trova anche giustificazione nel fatto che numerosi dipendenti non riescono ad ottenere il rilascio della necessaria documentazione da parte dei vari uffici civili e militari oberati dalle pratiche e resi in difficoltà dalla mole di lavoro che in questi ultimi tempi si è venuta a creare proprio a causa del susseguirsi di diverse leggi di esodo (es. la succitata 336, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 sulla dirigenza susseguente alla relativa legge delega, ecc.).

Inoltre vari altri motivi vengono ad aggiungersi a quelli sopraelencati quali ad esempio la necessità per le Amministrazioni autonome provinciali di Trento e di Bolzano e per la stessa Regione Trentino-Alto Adige di poter avvalersi, proprio nel momento più delicato e difficile del passaggio delle competenze e degli uffici fra le Amministrazioni, nonché dell'assunzione di nuove e più ampie competenze di personale altamente qualificato e preparato. E ciò per poter garantire continuità nei servizi nell'interesse superiore delle popolazioni e delle comunità dell'intera Regione ed al fine di poter utilizzare personale di una certa esperienza e conoscenza dei problemi locali per preparare i nuovi quadri impiegatizi ed operai delle Province autonome in settori di nuova istituzione.

Non esula dal presente disegno di legge il desiderio di eliminare possibili motivi di sperequazione nel trattamento di quiescenza fra personale maschile e personale femminile della stessa amministrazione che la legge n. 10 sopraccitata è venuta a creare proprio con l'introduzione di particolari benefici in favore del personale femminile.

Ultimo motivo è la necessità di concordare con lo Stato il momento dell'esodo unificando i termini fra legge 24 maggio 1970, n. 336 e legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, si da distanziare il termine giugno 1973 — data di esodo del personale direttivo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 — ed il termine giugno 1975 di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 per gli ex combattenti e per il personale regionale di cui al presente disegno di legge regionale.

PRESIDENTE: La parola al Vicepresidente della 1. Commissione legislativa affari generali, per la lettura della relazione.

RICCI (P.S.I.): La Commissione ha esaminato il disegno di legge in oggetto nella seduta del 9 maggio 1974.

Poiché tale disegno di legge prevedeva la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di collocamento a riposo, già fissati dalla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10 al 31 gennaio 1974, è insorta vivace discussione.

Il rappresentante della Giunta regionale, avv. Bertorelle, ha illustrato le modifiche proposte dalla Giunta regionale medesima, la quale, mentre si dichiara contraria alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di collocamento a riposo, si è dichiarata d'accordo e quindi disponibile a spostare al 30 gennaio 1975 il termine entro il quale perfezionare la documentazione necessaria.

Con tale modifica all'originario testo legislativo, è data facoltà all'Amministrazione di mantenere in servizio, fino a quella data, coloro i quali hanno, a suo tempo, presentato domanda.

Il disegno di legge, nel suo nuovo testo proposto dall'Assessore, è stato approvato a maggioranza con 2 astensioni.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Stecher.

STECHER (P.C.I.): Sehr verehrter Herr Präsident! Verehrte Abgeordnete! Ich glaube, es dürfte jedem klar sein, daß dieses Gesetz im allgemeinen ein Privileg für eine Kategorie von Angestellten und indirekt eine Diskriminierung gegenüber den Angestellten anderer Berufsgruppen darstellt. Wir haben uns schon in der 1. Gesetzgebungskommission gegen den Originaltext des Gesetzes ausgesprochen, in welchem man den Termin für die Wiedereröffnung von Antragstellungen bis zum Jahr 1978 verlängern wollte. Wir haben in dieser Kommission eine

Reihe anderer Überlegungen dargelegt. In der Kommission wurden einige Abänderungen getroffen, die uns aber trotzdem sehr perplex lassen, weil man dadurch weiterhin Privilegien schafft. Sagen wir es ganz offen: Man kommt höchstens zehn bis fünfzehn Leuten entgegen. Damit würde man einen Status schaffen, der für jene, die schon früher angefragt haben oder bereits schon in den Ruhestand getreten sind, einen Zustand der Ungerechtigkeit darstellen würde. Alle Gründe, die vorgebracht worden sind, sind trotz der Abänderung für uns nicht ausreichend, um für dieses Gesetz zu stimmen. Wir stimmen deshalb gegen dieses Gesetz!

(Illustrissimo signor Presidente! Signori Consiglieri! Credo che ognuno si sia reso conto come questa legge rappresenti in generale un privilegio per una categoria di dipendenti ed indirettamente una discriminazione nei confronti di lavoratori di altre categoria professionali. Già in sede della 1. Commissione legislativa ci siamo espressi contro il testo originale della legge, con cui si voleva riaprire i termini per la presentazione di nuove domande di pensionamento, fino all'anno 1978, esponendo numerose altre considerazioni. La commissione ha comunque apportato alcune modifiche, che ci lasciano perplessi, in quanto si creano ulteriori privilegi. Diciamolo apertamente: con questo provvedimento si viene incontro a dieci o quindici persone al massimo, commettendo una ingiustizia nei confronti di coloro che hanno presentato già precedentemente la domanda e del personale già collocato a riposo. Nonostante le modifiche apportate tutti i motivi esposti non sono sufficienti per potersi esprimere a favore di questa legge, per cui voteremo contro!)

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale? La parola all'avv. Gamper.

GAMPER (S.V.P.): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Als Unterzeichner des Abänderungsantrags erlaube ich mir kurz, zu der Vorlage der Regionalregierung Stellung zu

nehmen. Ich habe den Begleitbericht der Regionalregierung aufmerksam durchgelesen und muß leider feststellen, daß er in der gesetzlichen Formulierung im Text des abgeänderten Artikels nicht seinen Niederschlag gefunden hat. Ich würde deshalb in erster Linie um eine verbindliche Erklärung der Regionalregierung bitten hinsichtlich der Interpretation dieses abgeänderten Artikels, denn der Artikel in seiner Neufassung und in der uns unterbreiteten Form besagt nur, daß die Versetzung in den Ruhestand innerhalb 30. Juni 1975 anzuordnen ist, während im Begleitbericht ausdrücklich hervorgehoben wird, daß die Betroffenen innerhalb dieses Termines die ausstehende Dokumentation ergänzen können und sinngemäß eben erst nach erfolgter Ergänzung der Dokumentation entschieden werden soll, andernfalls würde dieser Artikel dem Begleitbericht nicht gerecht werden und in keiner Weise entsprechen. Im übrigen scheint mir auch diese vorgelegte Abänderung nicht der Fassung der Regionalregierung zu entsprechen, und zwar im wesentlichen Punkt scheint mir diese Neufassung nicht der Vorlage gerecht zu werden. Dieser Artikel stellt in der Substanz eine Benachteiligung der ex Wehrmachtsteilnehmer dar. Sie alle wissen, daß diese ex Wehrmachtsteilnehmer sich in einer besonderen, heiklen und schwierigen Situation befinden, was die Unterlagenbeschaffung betrifft, insbesondere was die Unterlagenbeschaffung betrifft, hinsichtlich der Anerkennung der Feldzüge. Nachdem dies über diplomatische Stellen erfolgen muß, ist es klar, daß wohl einige der ex Wehrmachtsteilnehmer weder bis zum Einreichetermin in der Lage waren, sich die entsprechenden Unterlagen zu besorgen — und das soll laut Begleitbericht ja nunmehr noch nachgeholt werden können —, aber es ist auch nicht gesagt, daß sie innerhalb des neu vorgeschetzten Termines in der Lage sind.

Nun, es dürfte jedem von uns einleuchten, daß ich, bevor ich eine Entscheidung treffe, ob ich mich in den Ruhestand versetzen lassen will, Bescheid wissen muß, welches meine finanzielle wirtschaftliche Situation sein wird. Das kann ich nicht erst wissen, wenn mein Gesuch behan-

delt wird, sondern das ist ein ganz klares "Prius" hinsichtlich meiner Entscheidung, eine Voraussetzung schlechthin für meine Entscheidung. Ich muß meine wirtschaftliche Situation für den Zeitpunkt, wo ich in den Ruhestand versetzt werde, kennen. Demzufolge ist die Kenntnis dieser finanziellen wirtschaftlichen Situation unerlässlich für die Entscheidung selbst. In unserer heutigen Zeit ist dies um so schwerwiegender, wenn wir die allgemeine wirtschaftliche und finanzielle Unsicherheit und die schleichende und dauernde Inflation berücksichtigen wollen, die auch die Betroffenen ins Auge fassen müssen; sie sind ja nicht nur für sich allein hier, sondern meistens sind es ja auch Familienväter, die ihre Familie erhalten müssen und sicher nicht eine so glänzende finanzielle Situation haben, daß sie mit der Pension auch in der Lage sind, ihre Familie weiter finanziell über Wasser zu halten. Das ist also ein zweiter wesentlicher Grund, den der Betreffende berücksichtigen muß.

Im übrigen als Drittes scheint mir, daß dieses Gesetz im Endeffekt die besondere Situation in den beiden autonomen Provinzen zu wenig berücksichtigt, denn wir wissen, daß der Großteil der ex Wehrmachtsteilnehmer in Südtirol ansässig ist und demzufolge sich in einer rechtlich schlechteren Position befindet als die gleichaltrigen in der Provinz Trient, auch was die Dienstjahre betrifft.

Demzufolge hat diese neue Formulierung in wesentlichen Punkten dem Antrag nicht Rechnung getragen, und zwar der wesentliche Punkt besteht darin, daß die Vorlage eine Neueröffnung des Termines vorsah. Es ist dabei auch zu berücksichtigen, daß diese Vorlage eingebracht wurde noch vor Ablauf des Einreichetermines. Nachdem also keine Neueröffnung vorliegt, waren jene, die in der sehr unglücklichen Situation, rechtlich und auch wirtschaftlich unglücklichen und unsicheren Situation, sich befanden und vielleicht das Gesuch nicht eingereicht haben, sind sie heute nicht mehr in der Lage, dieses Gesuch einzubringen und sind demzufolge automatisch gegenüber den anderen, die das Gesuch termingerecht eingebracht haben,

benachteiligt, vielleicht auch, weil sie sich auf diesen vorgelegten Gesetzesentwurf verlassen haben oder darauf vertraut haben.

Es ist im übrigen darauf hinzuweisen, daß tatsächlich hier in der heutigen Fassung ein endgültiger Verfallstermin vorgesehen ist, innerhalb welchem diese Leute einfach aus der Verwaltung ausscheiden müssen und dabei ist aber der Regionalregierung, wenn nicht die verbindliche Erklärung kommt, von der ich einleitend gesprochen habe, absolute Ermessensfreiheit zugestanden. Sie kann also entscheiden, wann sie will, wenn sie innerhalb des neu entworfenen Artikels entscheidet. Es ist ihr also nur eine Verfallsfrist gesetzt, aber keine Vorschrift gemacht worden, wie sie entscheiden und wie sie die einzelnen Fälle behandeln muß.

Ich würde also bitten, daß in erster Linie die verbindliche Erklärung von Seiten der Regionalregierung kommt, die Regionalregierung eine verbindliche Erklärung zum Begleitbericht abgibt, denn wir alle wissen, daß ein Begleitbericht in keiner Weise Gesetz bedeutet und demzufolge zwar für die Auslegung eine bestimmte Bedeutung hat, aber nicht für die Anwendung des Gesetzes zwingend ist. Also in erster Linie eine verbindliche Erklärung hinsichtlich des Begleitberichtes von Seiten der Regionalregierung und zweitens muß ich hier in aller Form nochmals feststellen, daß die Neufassung von Seiten der Regionalregierung und die Abänderung hinsichtlich des eingebrachten Gesetzesantrages nicht zufriedenstellend ist!

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Come firmatario dell'emendamento mi permetto di prendere brevemente posizione in merito al disegno di legge della Giunta regionale. Ho letto con attenzione la relazione accompagnatoria della Giunta e devo purtroppo constatare che questa non si riflette nel testo dell'articolo emendato. Pregherei pertanto innanzitutto una dichiarazione vincolante della Giunta regionale riguardo l'interpretazione di questo articolo modificato, che nella sua nuova formulazione sottopostaci si limita ad affermare che il collocamento a riposo va predisposto entro il 30 giugno

1975, mentre nella relazione accompagnatoria viene espressamente posto in rilievo che gli interessati possono completare entro detto termine la mancata documentazione e che la relativa decisione va presa soltanto dopo tale completamento, altrimenti questo articolo non rischierebbe affatto alla relazione in parola. Del resto la modifica proposta non corrisponde, a mio avviso, proprio nel punto essenziale al testo elaborato dalla Giunta regionale. Questo articolo rappresenta nella sostanza uno svantaggio per coloro che hanno prestato servizio militare nella ex Wehrmacht, che, come Loro signori sanno, si trovano in una delicata e difficile situazione per quanto concerne il reperimento della necessaria documentazione per farsi riconoscere le campagne militari. Siccome la richiesta dei documenti in parola va inoltrata attraverso le vie diplomatiche, diversi dipendenti, che a suo tempo facevano parte della ex Wehrmacht, non sono in grado di presentare la necessaria documentazione né entro il vecchio né entro il nuovo termine.

Ad ognuno di noi dovrebbe essere palese che un dipendente prima di decidere di presentare richiesta di pensionamento, deve conoscere la sua futura situazione finanziaria. Non è possibile che egli venga a sapere l'ammontare della propria futura entrata soltanto nell'atto di trattazione della sua pensione, essendo ciò un preciso prius, che condiziona la decisione, ovvero una premessa per poter decidere. E' indispensabile, ripeto, conoscere la propria situazione finanziaria relativa al momento del collocamento a riposo, per poter prendere la rispondente decisione. Attualmente tutto questo è reso più difficile se vogliamo tener conto della generale incertezza economica e finanziaria e della strisciante e continua inflazione, che va tenuta d'occhio anche dagli interessati, i quali non vivono per sé stessi, essendo loro per la maggior parte padri di famiglia, che non si trovano certamente in una così brillante situazione finanziaria, ma che comunque anche in futuro dovranno essere in grado di sostenere finanziariamente i propri familiari. Questo è quindi un secondo essenziale motivo, di cui l'interessato ne deve tener conto.

Come terzo punto mi sembra che con questa legge in definitiva non si consideri sufficientemente la situazione particolare di ambedue le Province autonome, poiché, come noto, la maggior parte di coloro che hanno prestato servizio militare nella ex-Wehrmacht, risiede in Alto Adige e questi dipendenti quindi si trovano in una posizione giuridicamente meno vantaggiosa, anche riguardo l'anzianità di servizio, dei loro colleghi trentini, più o meno della stessa età.

Questa nuova formulazione pertanto non ha tenuto conto in diversi punti essenziali della proposta originaria e cioè soprattutto riguardo la riapertura dei termini. Si tenga presente che questo disegno di legge è stato presentato prima della scadenza del termine di presentazione delle domande. Siccome i termini non sono stati riaperti, coloro che si sono venuti a trovare in una situazione giuridica ed economica infelice ed incerta e che forse non hanno presentato domanda, non si trovano nella possibilità di presentarla ora e quindi la loro situazione è svantaggiata rispetto a quella degli altri, che hanno presentato domanda in tempo utile, e ciò per aver forse posto le loro speranze e la loro fiducia in questo disegno di legge.

Va fatto presente del resto che l'attuale testo prevede un termine definitivo, entro il quale gli interessati devono lasciare il servizio, ma a tal proposito alla Giunta regionale, qualora non venisse fatta una dichiarazione vincolante, di cui ho accennato all'inizio, viene attribuita assoluta discrezione. Secondo il nuovo articolo la Giunta può quindi decidere in qualsiasi momento, appunto poiché è stato fissato soltanto il termine di scadenza, senza peraltro stabilire il modo di procedere nel prendere le relative decisioni e nel trattare i singoli casi.

Pregherei pertanto che la Giunta regionale faccia innanzitutto una dichiarazione vincolante in merito alla relazione, poiché noi tutti sappiamo che una relazione non è legge, che ha sì una certa importanza per la relativa interpretazione, ma non è costrittiva per l'applicazione della legge. Dunque innanzitutto una dichiarazione vincolante da parte della Giunta in merito alla relazione, e in secondo luogo devo nuova-

mente constatare che il nuovo testo elaborato dalla Giunta regionale e la modifica della proposta di legge presentata non sono affatto soddisfacenti !)

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kollegen! Dieser Gesetzentwurf ist seinerzeit von mehreren Abgeordneten der Südtiroler Volkspartei im Regionalrat eingereicht worden, um die Änderung des Artikels 59 des Gesetzes vom 26. April 1972 zu erreichen und es wurden in diesem Gesetzentwurf einige verschiedene Sachen vorgesehen. Wie hier Kollege Gamper sagte, ist vorgesehen worden, daß der Termin für die Neueinreichung von Gesuchen wiedereröffnet werden soll und außerdem war vorgesehen in zweiter Linie, daß der Termin für die effektive Versetzung in den Ruhestand derjenigen, die um die Pensionierung angesucht haben, auf Ende Juni 1975 verlängert würde. Es hat in der Gesetzgebungskommission hier eine längere Diskussion gegeben, wo auch der Vertreter des Regionalausschusses den Standpunkt des Regionalausschusses dargelegt hat. Der Regionalausschuß — das wissen wir — hat sich absolut gegen die Wiedereröffnung eines Termins zur Einreichung von neuen Pensionierungsgesuchen ausgesprochen, weil damit wiederum, sozusagen, eine Lawine losgegangen wäre; es hätten auch Leute ansuchen können, die am 31. Jänner nicht die Voraussetzungen hatten sondern erst in einem späteren Zeitpunkt diese Voraussetzungen erworben hätten und es wären mehr Personen ausgeschieden als effektiv, sagen wir, tragbar gewesen wäre.

Wir haben uns hier etwas vorgenommen — und die Südtiroler Volkspartei hat diese eine Fraktionssitzung genauestens besprochen und überprüft —, wir haben uns gesagt, daß eigentlich keiner zu Schaden kommen dürfe: Wenn auch Gesuche eingereicht wurden seinerzeit und zwar bedingt eingereicht wurden, so wie wir erfahren haben, so dürften diese Gesuche nicht etwa abgelehnt werden; zweitens müßte man unbedingt erreichen, daß diejenigen, die um die Pen-

sionierung angesucht haben und mit der Dokumentation noch nicht in Ordnung sind — etwa weil sie die sogenannte "dichiarazione integrativa" nicht bekommen haben oder weil sie noch nicht die Anerkennung der Feldzüge erreicht haben, die immer noch auf sich warten läßt, und zwar gilt das besonders für diejenigen der ex Wehrmacht, oder weil ihnen die effektiv geleistete Militärdienstzeit nicht anerkannt wurde —, also für diese Personen müßte man unbedingt erreichen, daß sie nicht jetzt etwa schon in den Ruhestand versetzt werden und somit einen wirtschaftlichen Schaden erleiden können. Es wurde uns vom Vertreter des Regionalausschusses erklärt, daß der politische Wille vorhanden ist, daß keiner derjenigen, die um die Pensionierung angesucht haben, auch zu Schaden kommt. Also der Regionalausschuß hat in der Gesetzgebungskommission sich verpflichtet, diejenigen, die noch nicht mit der Dokumentation in Ordnung sind, weiterhin im Dienst zu behalten, damit sie diese Dokumentation — siehe Anerkennung der Feldzüge, siehe Anerkennung der effektiv geleisteten Militärdienstzeit — nachreichen können. Nun hat es sich darum gedreht: Ja, wie lange kann man da zuwarten? Es wurde der Termin 30. Juni 1975 angegeben und im Gesetzentwurf vorgesehen. Bis dahin maximal könnten sie noch im Dienst bleiben und diese Dokumentation etwa ergänzen. Ich möchte sagen, daß in Wirklichkeit der 30. Juni schon ein Termin ist, der über den Termin hinausgeht, der vom Staatsgesetz Nr. 336 vorgesehen ist; denn laut Staatsgesetz Nr. 336 müssen ja die Angestellten und die Beamten innerhalb vom 25. oder 26. Juni 1975 in Pension gehen, wenn sie nicht die Begünstigungen dieses Gesetzes verlieren wollen. Also man hat sozusagen bis zum Schluß den Termin ausgenützt, der im Staatsgesetz vorgesehen ist. Weiter kann man nicht gehen! Wenn auch die Region noch einen längeren Termin einräumen würde etwa bis 1976, so hätte die Einräumung dieses Termins nur einen sehr relativen Wert. Es würde nämlich bedeuten, daß wohl der Angestellte, der um die Pensionierung angesucht hat, die fünf Jahre bekommen kann von der Region, aber

die sieben oder die zehn Jahre laut Staatsgesetz Nr. 336 gingen ihm so und anders verloren, wenn er den Termin vom 26. Juni 1975 unausgenützt verstreichen läßt.

Nun ob dieser Darlegungen von seiten des Regionalausschusses, der sich ja in diesem Sinne verpflichtet hat, haben auch die Vertreter der Südtiroler Volkspartei diesem Gesetz ihre Zustimmung gegeben.

Ich möchte noch etwas sagen: Ich bin zufällig auch Obmann des Südtiroler Kriegssopfer- und Frontkämpferverbandes und ich habe mich in dieser Angelegenheit auch an den Präsidenten Kessler gewandt mit der Bitte, man möge doch dem Umstande Rechnung tragen, daß mehrere unserer ehemaligen Frontkämpfer einen Schaden erleiden könnten, wenn man sie so ohne weiteres in den Ruhestand versetzt und man möge sich vom Ausschuß aus verpflichten, diese so lange im Dienst zu behalten, bis sie diese Dokumentation nachreichen können, höchstens aber bis zum 26. Juni 1975, denn sonst hätten sie ja sowieso keinen Nutzen mehr. Ich darf hier wohl versichern, daß ich vom Präsidenten Kessler schriftlich eine Zusicherung bekommen habe, auch als Präsident des Südtiroler Kriegssopfer- und Frontkämpferverbandes, daß keiner der Angestellten in den Ruhestand versetzt wird, insofern er nicht mit seiner Dokumentation auch in Ordnung ist. Aus diesem Grunde haben wir, wie gesagt, auch diesem Gesetzentwurf unsere Zustimmung gegeben.

Ich glaube, dieses Gesetz hat nur einen Nachteil, daß man den Termin für die Neueinreichung von Gesuchen nicht mehr wieder eröffnet hat; aber es hat auch seine Gründe, diesen Termin nicht mehr wieder zu eröffnen, denn ich darf wohl sagen, auch als Verwalter der Provinz Bozen, daß wir im heutigen Augenblick großen Bedarf an Personal haben wegen der neuen Zuständigkeiten, die wir bekommen haben. Es wäre gegen jedes Interesse der Verwaltung — in diesem Falle der Landesverwaltung —, wenn man noch etwas tun wollte, um neues Personal abzustoßen oder, sagen wir, wegzuschicken. Also wäre es auch nicht im Interesse der Verwaltung, neues Personal weggenen

zu lassen, womöglich wertvolles Personal, welches ja eine mehrjährige, eine langjährige Erfahrung gesammelt hat.

Wenn man dies alles bedenkt, glaube ich, können wir ohne weiteres diesem Gesetz unsere Zustimmung geben.

(Illustrissimo signor Presidente! Colleghe e colleghi! Il presente disegno di legge é stato presentato a suo tempo da diversi Consiglieri regionali della Südtiroler Volkspartei, allo scopo di modificare con una nuova normativa l'articolo 59 della legge 26 aprile 1972. Come già detto dal collega Gamper erano stati previsti la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pensionamento, nonché la protrazione del termine dello effettivo collocamento a riposo di coloro che hanno già inoltrato domanda di quiescenza, al 30 giugno 1975. A tal proposito si é discusso piuttosto a lungo in seno alla commissione legislativa, sede in cui pure il rappresentante della Giunta regionale ha esposto il punto di vista dell'organo esecutivo. La Giunta regionale, lo sappiamo, si é pronunciata assolutamente contro la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di pensionamento, la qual cosa avrebbe causato un'ondata di nuove domande; in effetti di tale riapertura avrebbero potuto godere pure quelle persone che al 31 gennaio non erano ancora in possesso dei necessari requisiti che avrebbero potuto acquisire in seguito, per cui l'esodo sarebbe stato superiore alla misura effettiva tollerabile.

Con questa modifica ci siamo prefissi qualche cosa ed la Südtiroler Volkspartei ha esaminato e discusso approfonditamente quest'uno aspetto anche in una seduta di gruppo e ci siamo detti che nessuno deve venir a trovarsi in una situazione di svantaggio. Le domande infatti presentate sub conditione, non possono essere reiette, secondo informazioni da noi assunte; in secondo luogo si dovrebbe far sí che i dipendenti, i quali hanno presentato domanda di pensionamento, ma che non sono riusciti a completare la necessaria documentazione — qual'è la cosiddetta dichiarazione integrativa o il ri-

conoscimento delle campagne di guerra, che si fa ancora attendere soprattutto per coloro che hanno prestato servizio nella ex Wehrmacht, oppure perché mancanti del riconoscimento del servizio militare effettivamente prestato — per tutte queste persone si deve, ripeto, far sí che non vengano subito collocate a riposo, la qual cosa potrebbe significare un danno economico per gli interessati. Il rappresentante della Giunta regionale ha dichiarato che sussiste la volontà politica, affinché nessuno di coloro che hanno presentato domanda di pensionamento venga danneggiato. La Giunta regionale si é impegnata in sede di commissione di mantenere ulteriormente in servizio i dipendenti in attesa di completamento della documentazione, onde permettere loro di presentare in seguito i documenti, come il riconoscimento delle campagne di guerra e del servizio militare effettivamente prestato. Si trattava quindi di stabilire il termine ultimo e si é concordata, come prevede il disegno di legge, la data del 30 giugno 1975, entro la quale si devono produrre i necessari documenti, rimanendo nel frattempo in servizio. In realtà il termine del 30 giugno va oltre a quello della legge nazionale 336, che prevede come tutti i dipendenti e funzionari debbano andare in quiescenza al piú tardi entro il 25 o 26 giugno 1975, se non vogliono perdere i benefici di cui alla citata legge. Si é sfruttato quindi, per cosí dire, fino all'ultimo il termine del provvedimento legislativo nazionale. Oltre non si può andare! Se anche la Regione concedesse un altro termine, ad esempio fino al 1976, questo avrebbe un valore relativo. Ciò significherebbe che il dipendente, avendo presentato domanda di pensionamento potrebbe sí fruire dell'abbuono dei cinque anni della Regione ma non dei sette o dieci anni di cui alla legge nazionale 336, se non si attenesse al termine del 26 giugno 1975.

In considerazione quindi di tali esposizioni fatte dalla Giunta che si é impegnata in tal senso, anche i rappresentanti della Südtiroler Volkspartei hanno approvato il presente provvedimento.

A tal proposito mi si permetta di aggiungere qualche cosa. Caso vuole sono anche Presidente della federazione sudtirolese delle vittime

di guerra ed ex combattenti, per cui tale questione mi sono pure rivolto al Presidente Kessler con la preghiera di voler tener conto che alcuni dei nostri ex combattenti potrebbero subire un danno, se collocati subito a riposo e che quindi si assumesse l'impegno di mantenere questi interessati in servizio fino a quando saranno in grado di produrre la necessaria documentazione, ma comunque non oltre il 26 giugno 1975, dato che altrimenti non trarrebbero alcuna utilità. Colgo l'occasione per assicurare gli interessati di aver ricevuto nella mia qualità di Presidente della federazione sudtirolese delle vittime di guerra ed ex combattenti, una lettera dal Presidente Kessler, in cui egli afferma che nessun dipendente verrà collocato a riposo senza aver prima completato la necessaria documentazione. In tal senso, ripeto, ci siamo espressi a favore di questo disegno di legge.

Credo che il presente provvedimento legislativo abbia un aspetto negativo e cioè che non si è voluto riaprire i termini per la presentazione di nuove domande di pensionamento ma se non si è provveduto in merito vi sono pure valide motivazioni ed anche come rappresentante della Provincia di Bolzano posso affermare che in questo momento, causa le nuove competenze concesseci, soffriamo di una mancanza di personale. Sarebbe stato quindi contro l'interesse dell'amministrazione di lasciare andare altro personale di un certo valore, ricco di un notevole bagaglio di esperienza pluriennale.

In considerazione quindi di tutto quanto testé esposto, credo che possiamo senz'altro approvare questa legge).

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola all'assessore)

BERTORELLE (Assessore enti locali — D.C.): Sul problema in esame la commissione si è espressa con un accordo direi quasi unanime: ci sono state due astensioni da parte del collega del P.C.I. e del collega del P.S.I., che più che altro si riflettevano alla natura della legge, cioè a tutto quel discorso che è stato fatto in merito ai benefici agli impiegati con la

legge 336 e ai benefici agli impiegati della Regione che si sono aggiunti a quelli della legge 336. e in effetti queste polemiche non si sono ancora spente in campo nazionale, poiché una parte della pubblica opinione trova eccessivi questi riconoscimenti aggiunti a quelli già concessi negli anni passati per il riconoscimento dei periodi di servizio militare, infatti oltre ai 7 e rispettivamente 10 anni previsti dalla legge 336 per i combattenti e per gli invalidi, aggiungerne altri 5 significherebbe portare a 12 e rispettivamente a 15 gli anni di completo abbuono, sia agli effetti della quiescenza, che della indennità di liquidazione. Ma ormai questa è una cosa fatta. La legge 336 sta per scadere nel giugno dell'anno prossimo, la legge regionale che concede altri 5 anni è già stata approvata, rimane soltanto ancora il problema dell'eventuale estensione della legge 336 agli impiegati privati. Ciò è richiesto da una notevole parte di opinione pubblica, che non si rende conto perché e come coloro che sono impiegati di enti pubblici possano godere di questi benefici, e coloro che, avendo le stesse benemerienze belliche, soltanto per il fatto di essere impiegati privati non ne possono godere. Vi sono poi connessi tutti gli altri problemi di carattere finanziario, perché occorre dire che i fondi per i pagamenti delle pensioni e rispettivamente per le liquidazioni, sono a carico dell'ente pubblico, quindi sono a carico di tutti noi, e se fossero estesi anche ai privati sarebbero a carico di tutte le aziende private, con aggravii notevoli in un momento particolarmente difficile come questo.

Comunque, in sede di commissione la Giunta, attraverso la mia parola, ha fatto presente la situazione e ha detto che ci sono 109 dipendenti che hanno presentato nel 1973 la domanda di collocamento a riposo, avvalendosi dell'art. 59, e altre 241 unità hanno presentato la domanda per essere collocate a riposo nel 1974. Si tratta quindi di 350 dipendenti, i quali usufruiscono contemporaneamente delle due leggi.

Le domande — è stato esaminato anche il problema delle domande — sono state tutte presentate. Da un esame accurato condotto dall'Ispettorato risulta che soltanto 15 unità non

hanno ancora tutta la documentazione; di queste dieci appartengono al gruppo di lingua italiana e cinque appartengono al gruppo di lingua tedesca. Di qui la proposta della Giunta regionale di non riaprire il termine, che, fra il resto, oltre agli aspetti politici, morali, ecc. non avrebbe neanche un significato, cioè non cambierebbe la situazione; la proposta è di far scivolare il termine al 30 giugno 1975, consentendo nel frattempo di adoperare la capacità e l'esperienza di personale di una certa età in un momento particolarmente difficile per le Province, che cominciano la loro attività in base al nuovo statuto, e per la Regione stessa, che si trova improvvisamente depauperata di tutti i quadri. Anche questa è una cosa da considerare. Devo dire, per esempio, che per quanto riguarda l'assessorato mio agli enti locali, i due unici funzionari se ne vanno, sicché io resto veramente senza alcun funzionario della carriera direttiva, con compiti che, per quanto ridotti nella regione, sono importanti nel campo degli enti locali e delle leggi sull'ordinamento dei comuni, ecc. In Commissione c'è stata una discussione, e c'è stata anche la presentazione di proposte concrete. Per esempio, prima domanda: il termine richiedeva la presentazione dei documenti, cioè entro il termine previsto per i benefici di questa legge, non occorre presentare tutti i documenti, bastava presentare la domanda? La documentazione poteva avvenire successivamente. Seconda domanda, che è stata poi rivolta dal collega Dalsass, — ed anzi lo ringrazio per aver riferito, nella sua qualità di presidente della Kriegsopferband, circa i problemi che riguardano gli impiegati del gruppo di lingua tedesca —, ha la Giunta regionale la volontà di tenere in servizio quel personale che momentaneamente è sprovvisto di tutti i documenti, fino al momento in cui avrà questi documenti? Io ho ritenuto di dare, a nome della Giunta regionale, questa assicurazione, e in questo momento la rinnovo. Terza domanda: ha la volontà la Giunta regionale di concordare con le Giunte provinciali la data di collocamento a riposo, anche agli effetti del servizio, indipendentemente dalla volontà degli interessati, nel senso magari di insistere nei con-

fronti di qualche persona importante, perché rimanga in servizio fino a una data che può essere utile alle Province? Anche in questo caso la Giunta regionale ha dato un'assicurazione, che rinnova in questa sede e che dimostra di aver già recepito nel momento in cui ripropone una lettera alle Province perché, caso per caso, si guardi la situazione e la possibilità di mantenere in servizio queste persone.

Per tutto questo complesso di situazioni si ritiene opportuno insistere sulla formula proposta in commissione, formula che si ripropone al Consiglio.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa.

Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza.

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 59 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Il collocamento a riposo deve essere disposto entro il 30 giugno 1975”.

Trattandosi di articolo unico, prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

Votanti 50

36 sì

10 no

3 schede bianche

1 scheda nulla.

La legge è approvata.

Punto 3) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 3: “Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1972”.

La parola al Presidente della Giunta per la lettura della relazione.

KESSLER (Presidente Giunta regionale — D.C.): Signori Consiglieri, a termini dell'art. 48 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, con l'unito disegno di legge si sottopone alla Vostra approvazione il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1972, parificato dalla Corte dei conti a Sezioni riunite nell'adunanza del 25 luglio 1973.

Il provvedimento era stato già presentato al Consiglio dalla precedente Giunta il 19 ottobre 1973, ma non poté essere discusso prima della fine della legislatura essendosi ravvisata da parte del Consiglio stesso l'opportunità di dare la precedenza ad altri disegni di legge che per il loro oggetto rivestivano carattere di assoluta urgenza.

La Giunta testé costituita si onora pertanto di sottoporre nuovamente al Vostro esame il disegno di legge in questione.

I risultati della gestione dell'esercizio 1972 vengono qui di seguito sommariamente illustrati, mentre si rinvia per un più dettagliato esame della gestione stessa alle note preliminari al conto del bilancio ed al conto del patrimonio, allegate al Rendiconto in questione.

La gestione finanziaria

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1972, approvato con legge regionale 26 maggio 1972, n. 14, presentava, in complesso, un'entrata e rispettivamente una spesa di lire 47.762,5 milioni. Nel corso dell'esercizio medesimo vennero effettuate variazioni in aumento per lire 1.980.794.542 nell'entrata e per lire 2.159.794.542 nella spesa, per cui alla fine dell'esercizio le somme autorizzate per l'esercizio stesso ammontarono per l'entrata a lire 49.743.247.112 e per la spesa a lire 49.922.247.112.

Alla maggiore spesa di lire 179.000.000 rispetto all'entrata si provvede mediante iscrizione a spareggio di pari importo a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Per effetto della gestione di bilancio le entrate accertate al 31 dicembre 1972 assommarono a lire 50.209.998.612 con una maggiore

entrata di lire 466.751.500 rispetto alla previsioni definitive, mentre le spese impegnate ammontarono a lire 49.623.319.836 con una economia, nei confronti di quelle autorizzate, di lire 298.927.276. Il divario tra previsioni finali ed accertamenti nelle entrate va posto in relazione all'incremento registrato negli introiti sulle imposte ipotecarie percepite nel territorio della regione nel corso dell'esercizio 1972 ed al maggiore importo accertato negli interessi sulle giacenze di Tesoreria.

I minori impegni, rispetto alle previsioni, vanno ascritti, in misura prevalente, ad economie realizzate nelle spese per il personale.

In complesso la gestione di competenza ha fatto registrare un avanzo finale di lire 586.678.776. Tenuto conto tuttavia dell'avanzo finanziario di lire 1.128.690.049 accertato al 31 dicembre 1971, del peggioramento di lire 26.950.011 nei residui attivi e del miglioramento di lire 361.801.659 nei residui passivi il conto delle attività e passività finanziarie presentava al 31 dicembre 1972 un'eccedenza attiva di lire 2.050.220.473. Al riguardo va ricordato che di tale eccedenza attiva, lire 179.000.000 sono state accantonate a copertura dell'onere di corrispondente importo previsto a carico dell'esercizio 1971 dalla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, iscritto nel bilancio dell'esercizio 1972 in base al disposto dell'art. 61 della legge regionale predetta, recante modifiche ed integrazioni alle norme sul trattamento economico e sullo stato giuridico del personale, e lire 949.690.049 sono state utilizzate a pareggio del bilancio dell'esercizio 1973.

La residua disponibilità di lire 921.530.424 viene utilizzata a copertura di spese di equivalente importo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

La situazione di cassa

Nel corso dell'esercizio furono effettuate riscossioni per complessive lire 26.019.834.412 di cui lire 12.508.741.758 in conto competenza e lire 13.511.092.654 in conto residui, mentre furono erogate complessivamente lire 40.252.389.619 di cui lire 19.243.889.854

in conto competenza e lire 21.008.499.765 in conto residui, con una eccedenza dei pagamenti sulle riscossioni di lire 14.232.555.207.

Conseguentemente, il fondo di cassa che al 1 gennaio 1972 ammontava a lire 33.389.436.616 alla data del 31 dicembre 1972 risultó di lire 19.156.881.409.

La situazione dei residui

La situazione dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 presentava una eccedenza passiva di lire 17.106.660.936 inferiore di lire 15.154.085.631 a quella risultante all'inizio dell'esercizio stesso.

I residui passivi che al 31 dicembre 1971 ammontavano a 47,2 miliardi, sono stati stabiliti al 31 dicembre 1972 in 56,2 miliardi. Di tale importo circa 22 miliardi sono costituiti dalla assegnazione alle Province a sensi dell'art. 70 dello Statuto, il cui versamento non é stato possibile effettuare entro l'esercizio 1972

Il miglioramento nelle:

- attività finanziarie
- passività diverse

L. 9.930.658.982

L. 696.087.224

L. 10.626.746.206

ed il peggioramento nelle:

- passività finanziarie
- attività disponibili (immobili, mobili, crediti, ecc.)
- attività non disponibili (beni destinati ai servizi della Regione)

L. 9.009.128.558

L. 177.531.553

L. 57.824.214

L. 9.234.473.325

Miglioramento patrimoniale

L. 1.382.261.881

La Giunta confida che il presente disegno di legge riscuoterá la vostra approvazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della II Commissione legislativa finanze.

BENEDIKTER (S.V.P.): La II Commissione legislativa del Consiglio regionale si é riunita in data 7 maggio 1974, per esaminare il disegno

essendo a sua volta la Regione rimasta creditrice verso lo Stato di oltre 16 miliardi per compartecipazioni a tributi erariali. Se si prescinde pertanto dalla su indicata somma di 22 miliardi, l'ammontare dei residui passivi risulta di circa 13 miliardi in meno rispetto al precedente esercizio. Nel prossimo futuro il conto dei residui passivi é destinato a ridursi a modeste proporzioni in conseguenza delle modifiche apportate dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, allo Statuto di autonomia del 1948. Il bilancio regionale sará infatti costituito essenzialmente da spese correnti, da spese cioé che essendo di norma erogate nello stesso esercizio in cui sono state impegnate, incidono in lieve entitá nella formazione dei residui passivi.

La situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale, infine, fece registrare un miglioramento di lire 1.382.261.881 derivante dalla differenza tra:

di legge, concernente il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

Va precisato preliminarmente che il provvedimento di legge venne esaminato dalla Competente Commissione legislativa giá nella precedente legislatura, precisamente in data 23 ottobre 1973; non poté giungere all'esame

del Consiglio regionale per fine legislatura.

Sul documento si é pronunciata la Corte dei Conti, nella seduta del 25 luglio 1973, dichiarando la regolarità del Rendiconto in parola nonché del conto consuntivo della Cassa regionale antincendi.

Nella discussione generale sul disegno di legge i Commissari della S.V.P. hanno richiesto ed ottenuto l'assicurazione dell'assessore prof. Mognoni di avere l'elenco degli impegni assunti nel 1972 per opere da eseguire con il finanziamento dello Stato, in base alle leggi n. 614 e n. 1142.

A tale proposito il Presidente della Commissione ha preannunciato la presentazione di un emendamento aggiuntivo al disegno di legge per il bilancio di previsione 1974, tendente a stabilire l'obbligo per la Regione di trasferire ai bilanci della Provincia autonoma di Bolzano, rispettivamente di Trento, le somme erogate dallo Stato alla Regione per la esecuzione delle opere riferite alle leggi di cui sopra.

Al termine della discussione generale e dopo l'esame dei singoli articoli, la Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza con 6 voti favorevoli, 1 voto contrario (Manica) e 1 astensione (Sembenotti).

Si trasmette ora il disegno di legge all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La discussione generale é aperta.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, io vorrei fare una unica e brevissima osservazione sulla relazione del Presidente Kessler. A parte la constatazione che vengono presentati assai velocemente da qualche anno a questa parte i rendiconti generali per gli esercizi finanziari, e questo é senz'altro un dato positivo, io vorrei fare una brevissima osservazione sulle parole contenute nella relazione a pag. 2: "essendo a sua volta la Regione rimasta creditrice verso lo Stato di oltre 16 miliardi". Io ho la massima fiducia nel Governo, però dico che questa situa-

zione del ritardo nel versamento da parte dello Stato delle quote che spettano alla Provincia e alla Regione non deve continuare. Ci sono dei ritardi che — io non voglio usare frasi forti — sono comunque incomprensibili. I ritardi nel versamento delle quote che spettano alla Regione e alle Province; provocano un dissesto, evidentemente provocano disguidi nella buona amministrazione, e noi vogliamo fare una buona amministrazione; provocano obiettive difficoltà di interventi che potrebbero essere anche da parte nostra per lo meno più tranquilli, mi riferisco anche alla Provincia di Trento. Quindi non é un discorso che vale per il 1972, ma é un discorso che continua, anzi direi che i ritardi si allungano sempre di più. Io non voglio dare la colpa a nessuno. Una firma messa due o tre mesi prima o messa due o tre mesi dopo, da parte di un responsabile, anche da parte di un Ministro é importante; e non si capisce perché non si ponga quella firma quando gli accordi sono già stati perfezionati in tutte le loro parti, anche con trattative difficoltose, con trattative che indubbiamente tengono impegnati i responsabili dell'amministrazione pubblica. Quando questi accordi sono stati perfezionati si devono firmare i decreti, in maniera che la Provincia, la Regione, l'ente pubblico in genere possa incassare quanto gli spetta e l'amministrazione non si trovi nelle difficoltà in cui si trova anche oggi la provincia di Trento. Io non so se la mia parola potrà avere un valore, però io ho voluto sottolineare questo fatto perché resti agli atti di questo Consiglio.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Brevissimamente, signor Presidente, per notare come per quanto riguarda l'aumento dei residui passivi non si possa essere così ottimisti come viene presentato dalla relazione del Presidente della Giunta, se diamo un'occhiata al contenuto in proposito nella relazione predisposta dalla Corte dei Conti, che fa un rilievo abbastanza preciso in proposito, dove dice "Altra causa dell'aumento della massa ecc. va individuato nel fatto verificatosi anche

nel '72 dell'emanazione di leggi di variazione di bilancio alla fine dell'esercizio o addirittura ad esercizio già chiuso". Un'altra cosa che ha la sua importanza e sulla quale avremo modo di discutere in occasione della discussione del bilancio preventivo per il 1974, è il rilievo mosso dalla Corte di Conti per quanto riguarda la spesa del personale, che risultata nel '72 assai elevata. Mi rendo conto che nel '72 ci siamo trovati come Regione, e ci troviamo in parte anche adesso, in una fase di transizione; tuttavia non possiamo dimenticare anche queste cose.

Fatte queste brevissime considerazioni, anche come dichiarazione di voto, dico che il gruppo socialista, non ponendo evidentemente in discussione quelli che sono i risultati contabili della gestione sui quali non abbiamo nulla da obiettare, il gruppo socialista voterà contro questo disegno di legge, in armonia con l'atteggiamento tenuto in sede di approvazione o no del bilancio di previsione per il 1972.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

KESSLER (Presidente G.R. - D.C.): Al signor consigliere Avancini per dirgli che son ben d'accordo che la voce del Consiglio, la voce sua, la voce anche del Consiglio regionale può arrivare al Ministero del Tesoro, ma non credo che solo per questo si possa essere ottimisti e ritenere che si cambi atteggiamento. E' evidente che situazioni soprattutto del tipo di quelle in cui sta versando il Paese ritardino i versamenti da parte dello Stato. A nostro giudizio e a mio personale avviso anche la soluzione eventuale del problema per ottenere che con regolarità precisa e al tempo giusto i tributi erariali o le quote di compartecipazione, ecc. vengano incassate effettivamente dalla Regione e delle due province, può avvenire attraverso una norma che ci siamo resi parte diligente di proporre nelle emanande norme di attuazione in materia finanziaria al nuovo statuto, che è ancora in discussione. Se la norma verrà accettata, allora i versamenti bimestrali dovrebbero diventare automatici. Soltanto in quel modo io penso che si potrà eventualmen-

te risolvere il problema.

Per quanto riguarda il rilievo o comunque l'osservazione fatta dal cons. Manica, direi questo: credo che fondatamente, come ho detto l'altro giorno nella commissione in cui c'era lei, senza aver letto per la verità il contenuto di questa relazione, perché è una relazione che non ha fatto questa Giunta, ma quella precedente, fondatamente la previsione dei residui passivi non dovrebbe esserci. Andando avanti il bilancio regionale dovrebbe presentarne molto pochi, perché è difficile fare residui passivi; quest'anno certamente si prevederanno residui passivi notevoli o, comunque, di una qualche entità, ma negli anni prossimo no. Essendo quasi tutte le spese correnti quelle che riguarderanno il bilancio regionale, a regime, secondo il nuovo statuto, è obiettivamente difficile fare residui passivi, almeno entro certi limiti. Perché gli stipendi è difficile che rimangano lì da pagare, la luce anche, il riscaldamento anche, il gasolio anche, i trasferimenti di capitali sono pochi, perciò sarà difficile fare residui passivi se non in limitatissima misura.

Si può anche votare contro un disegno di legge di approvazione del rendiconto, ma vorrei vedere cosa succederebbe se tutti votassero contro! . E. un gesto politico, ma un gesto politico senza risultati e senza significato, consentitemelo di dire. Perché il rendiconto o è giusto o è sbagliato; è matematica e non è politica. Per fortuna che c'è la maggioranza che lo vota, ma se non venisse votato, per ragioni cosí....

MANICA (P.S.I.): E' una tesi piuttosto ardita!

KESSLER (Presidente Giunta Regionale - D.C.): No, no, non è ardita, perché una votazione contraria deve essere motivato in linea tecnica, perché qui non si approvano le linee politiche ivi contenute o si respingono, ma si approva o si respinge la gestione, i numeri, la matematica, E poi c'è la parificazione della Corte dei conti. Questo lo dico per ragioni di principio, perché se non venisse votato da nessuno probabilmente non potremmo utilizzare l'avanzo di amministrazione....

MANICA (P.S.I.): Anche se nessuno votasse il bilancio preventivo, per esempio....

niente, qui non ha significato, perché i numeri si sottraggono anche alle valutazioni politiche.

KESSLER (Presidente Giunta Regionale - D.C.): No, perché quella é una cosa estremamente diversa, perché é una legge assolutamente formale. Votate pure contro, ma ciò non conta

PRESIDENTE: E' chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: é approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 1

Sono convalidati gli uniti decreti (allegato n. 1, n. 2, n. 3, e n. 4) del Presidente della Giunta regionale n. 1010 del 2 ottobre 1972, n. 1297 del 20 novembre 1972, n. 1514 del 29 dicembre 1972 e n. 1554 del 29 dicembre 1972, con i quali sono stati effettuati prelevamenti di lire 10.000.000, lire 3.000.000, lire 5.500.000 e lire 760.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel capitolo n. 666 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 e ne sono state disposte le assegnazioni ai capitoli di spesa indicati nei decreti medesimi.

Metto in votazione l'art. 1 : é approvato a maggioranza con 31 voti favorevoli, 5 contrari e 5 astenuti.

Art. 2

Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti per accensione di prestiti della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal consuntivo di bilancio.

in	L. 50.209.998.612
delle quali furono riscosse	L. <u>12.508.741.758</u>
rimasero da riscuotere	L. <u>37.701.256.854</u>

Metto in votazione l'art. 2 : é approvato a maggioranza con 31 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astenuti.

Art. 3

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal consuntivo di bilancio

in	L. 49.623.319.836
delle quali furono pagate	L. <u>19.243.889.854</u>
e rimasero da pagare	L. <u>30.379.429.982</u>

Metto in votazione l'art. 3: é approvato a maggioranza con 6 voti contrari e 5 astenuti.

Art. 4

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1972 rimane così stabilito:

Entrate tributarie ed extratributarie	L. 48.707.409.667
Spese correnti	L. <u>35.567.637.472</u>
Differenza	L. <u>13.139.772.195</u>
Entrate complessive	L. 50.209.998.612
Spese complessive	L. <u>49.623.319.836</u>
avanzo di competenza	L. <u>586.678.776</u>

Metto in votazione l'art. 4: é approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 6 astenuti.

Art. 5

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1971 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio

in	L. 14.930.706.719
delle quali furono riscosse	L. <u>13.511.092.654</u>
e rimasero da riscuotere	L. <u>1.419.614.065</u>

Metto in votazione l'art. 5: é approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 6 astenuti.

Art. 6

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1971 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 46.856.601.638
delle quali furono pagate	L. <u>21.008.499.765</u>
e rimasero da pagare	L. <u>25.848.101.873</u>

Metto in votazione l'art. 6: é approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 5 astenuti.

Art. 7

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1971 (art. 2)	L.	37.701.256.854
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	L.	<u>1.419.614.065</u>
Residui attivi al 31 dicembre 1972	L.	<u>39.120.870.919</u>

Metto in votazione l'art. 7: é approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 7 astenuti.

Art. 8

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (art. 3)	L.	30.379.429.982
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6)	L.	<u>25.848.101.873</u>
Residui passivi al 31 dicembre 1972	L.	<u>56.227.531.855</u>

Metto in votazione l'art. 8: é approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 9

E' accertato nella somma di lire 2.050.220.473 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1972 come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITA

Avanzo finanziario al 1 gennaio 1972	L.	1.128.690.049
Entrate dell'esercizio finanziario 1972	L.	50.209.998.612
Diminuzione dei residui passivi lasciati dagli esercizi 1971 e precedenti, cioé <i>accertati</i>		
al 1 gennaio 1972	L.	47.218.403.297
al 31 dicembre 1972	L.	<u>46.856.601.638</u>
	L.	<u>361.801.659</u>
	L.	<u>51.700.490.320</u>

PASSIVITA'

Spese dell'esercizio finanziario 1972	L.	49.623.319.836
Diminuzione dei residui attivi lasciati dagli esercizi 1972 e precedenti, cioé <i>accertati</i>		
al 1 gennaio 1972	L.	14.957.656.730
al 31 dicembre 1972	L.	<u>14.930.706.719</u>
	L.	<u>26.950.011</u>
	L.	<u>49.650.269.847</u>

Avanzo finanziario al 31 dicembre 1972	L. <u>2.050.220.473</u>
	L. <u>51.700.490.320</u>

Metto in votazione l'art. 9: é approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 3 astenuti.

Art. 10

Le entrate correnti di bilancio della Cassa regionale antincendi, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Cassa stessa, allegato al conto del bilancio della Regione,

in	L. 486.900.402
delle quali furono riscosse	L. <u>376.900.402</u>
e rimasero da riscuotere	L. <u>110.000.000</u>

Metto in votazione l'art. 10: é approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 5 astenuti.

Art. 11

Le spese del bilancio della Cassa predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

in	L. 489.269.892
delle quali furono pagate	L. <u>375.413.757</u>
e rimasero da pagare	L. <u>113.856.135</u>

Metto in votazione l'art. 11: é approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 6 astenuti.

Art. 12

Le entrate del bilancio della Cassa medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1971, restano determinate

in	L. -
delle quali furono riscosse	L. -
e rimasero da riscuotere	L. <u>-</u>

Metto in votazione l'art. 12: é approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 3 astenuti.

Art. 13

Le spese di bilancio della Cassa medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1971, restano determinate

in	L.	5.500.505
delle quali furono pagate	L.	5.500.505
		<u> </u>
e rimasero da pagare	L.	<u> </u>

Metto in votazione l'art. 13: é approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 5 astenuti.

Art. 14

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 sono stabiliti nelle seguenti somme.

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (art. 10)	L.	110.000.000
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 12)	L.	<u> </u>
Residui attivi al 31 dicembre 1972	L.	<u>110.000.000</u>

Metto in votazione l'art. 14: é approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 6 astenuti.

Art. 15

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (art. 11)	L.	113.856.135
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)	L.	<u> </u>
Residui passivi al 31 dicembre 1972	L.	<u>113.856.135</u>

Metto in votazione l'art. 15: é approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 6 astenuti.

Art. 16

La situazione finanziaria della Cassa regionale antincendi, alla fine dell'esercizio 1972, risulta come appresso:

ATTIVITA'

Avanzo finanziario al 1 gennaio 1972	L.	15.791.480
Entrate dell'esercizio 1972	L.	486.900.402

Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi 1971 e precedenti, cioè *accertati*

al 1 gennaio 1972

L. 5.514.910

al 31 dicembre 1972

L. 5.500.505

L. 14.405

L. 502.706.287

PASSIVITA'

Spese dell'esercizio 1972

L. 489.269.892

Diminuzione nei residui attivi lasciati dagli esercizi 1971 e precedenti, cioè: *accertati*

al 1 gennaio 1972

L. -

al 31 dicembre 1972

L. -

L. -

L. 489.269.892

Avanzo finanziario al 31 dicembre 1972

L. 13.436.395

L. 502.706.287

Metto in votazione l'art. 16: é approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 5 astenuti.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto?
Nessuno. Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

Votanti 47

31 sí

8 no

8 schede bianche.

La legge é approvata.

Passiamo ora al punto 4) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 4: "Proroga della durata in carica di Consigli comunali nella Regione".

La parola alla Giunta per la lettura della relazione

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):
(legge).

Come é noto, quest'anno circa l'80 per cento dei Consigli comunali della Regione scadrá per decorso quinquennio, mentre occorre provvedere alle elezioni dei Consigli dei due Comuni, Tonadico in Provincia di Trento e San Martino in Badia in Provincia di Bolzano, i quali sono amministrati da Commissari straordinari.

Alcuni Consigli comunali terminano il loro mandato già in primavera, altro lo concludono in autunno secondo il seguente specchietto:

Data di scadenza	Prov. TN	Prov. BZ	Totale
Comuni con amministrazione straordinaria (tonadico e San Martino in Badia)			
8 giugno 1974	155	113	268
16 novembre 1974	5	-	5
Altre scadenze			
31 maggio 1975	-	1	1
25 ottobre 1975	-	1	1
28 marzo 1976	48	1	49
26 novembre 1977	13	-	13
17 giugno 1978	1	-	1
Totale Comuni	223	117	340

Le elezioni comunali devono tuttavia svolgersi con l'osservanza delle nuove norme dettate dallo Statuto d'autonomia (T.U. approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) a favore delle minoranze linguistiche della Regione, fra le quali é appena il caso di ricordare quella che conferisce il diritto di voto, per le elezioni comunali nella Provincia di Bolzano, a chi abbia una residenza non interrotta nel territorio della Regione di non meno di quattro anni dei quali almeno due in Provincia di Bolzano, norme che devono essere inserite e coordinate nella legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni concernenti la "Composizione ed elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali". La Giunta regionale sta appunto predisponendo tale disegno di legge, il quale, in adempimento ad un impegno politico programmatico, dovrà prevedere anche l'estensione del sistema proporzionale ai Comuni della Provincia di Trento con piú di 1.000 abitanti.

Tale iniziativa legislativa abbisogna naturalmente di un certo tempo tecnico la cui ampiezza é difficile precisare.

Tenendo conto dei termini previsti dalla legge per le convocazioni dei comizi, non risulta possibile provvedere tempestivamente all'indizione delle elezioni amministrative. Per tale motivo e perché é senz'altro opportuno evitare il quasi contemporaneo svolgimento di elezioni con quello del referendum sulla legge istitutiva del divorzio, fissato per il 12 maggio prossimo, la Giunta regionale ritiene opportuno prorogare la durata in carica dei Consigli Comunali fino al prossimo autunno.

La scelta del 17 novembre trova una sua motivazione valida nell'opportunità di raggruppare le scadenze elettorali consentendo di fissare la data delle elezioni tra il 20 ottobre 1974 ed il 5 gennaio 1975.

PRESIDENTE: La parola al Vicepresidente della Commissione legislativa affari generali per la lettura della relazione.

RICCI (P.S.I.) La Commissione si é riunita il giorno 9 maggio 1974 ed ha esaminato il disegno di legge di cui sopra, approvandolo all'unanimitá nel testo proposto dalla Giunta regionale.

Seppure non attinente al tema, la Commissione ha rilevato come il rinvio della consultazione elettorale amministrativa, vada ad incidere sulla presentazione dei bilanci delle Amministrazioni comunali deficitarie.

Sull'argomento l'Assessore regionale avv. Bertorelle, in rappresentanza della Giunta regionale, ha assicurato l'interessamento ed in particolare una eventuale presentazione di un disegno di legge che proroghi al 31 dicembre il termine per la presentazione del bilancio da parte dei Comuni deficitari.

PRESIDENTE: La discussione generale é aperta. Chi chiede la parola? La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Brevemente per dire che il gruppo socialista é d'accordo sulla sostanza e sulla proposta contenuta nel disegno di legge di rinviare all'autunno le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali; é d'accordo per le considerazioni svolte nella relazione, per il tempo che comporta l'apprestamento delle modifiche, a seguito dell'entrata in vigore delle norme di attuazione, delle norme costituzionali; d'accordo anche per gli avvenimenti che sono intervenuti in questo periodo e che sono culminati col voto del 12 maggio.

Detto questo, dichiarando sin d'ora, che il gruppo socialista voterá a favore di questo disegno di legge, desidero fare una osservazione, che potrà forse essere considerata di carattere formale, ma che, secondo me, é anche di sostanza e di metodo e di sistema, ed é il ritardo con il quale la Giunta regionale viene a proporre al Consiglio regionale questo disegno di legge. Perché dico questo? Perché l'art. 10 del testo coordinato della legge regionale dell'aprile 1956 n. 5 stabilisce che le funzioni dei Consigli provinciali vengono esercitate fino al 51 giorno

antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione, le quali elezioni potranno aver luogo, dice sempre l'articolo che ho testé citato, a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio, quinquennio che decorre evidentemente, ed é anche questo stabilito dalla legge, dalla data delle elezioni. Ora é evidente una cosa: che pur non dimenticando che uno dei principi basilari della norma della vita pubblica nel nostro paese, come del resto in tutti i paesi del mondo, che ci sia pressoché automaticamente il principio della prorogatio, non possiamo dimenticare però, che sotto un certo profilo, con la scadenza del quinquennio e con il 51 giorno dovrebbero teoricamente scadere le possibilità di operare delle amministrazioni. Non dimentico il principio fondamentale che regola queste cose, però mi pare che anche se questo non viene ad infirmare in pratica la possibilità di operare delle amministrazioni comunali, il Consiglio regionale che é chiamato a legiferare in questo momento e la Giunta regionale che assume in sé le responsabilità piú precise, avrebbero dovuto tener conto di questo e presentare il disegno di legge in modo da impedire che si fosse creata una certa soluzione di continuità. Ho parlato prima di metodo, ho parlato prima di sistema, perché sappiamo — e questo rientra nel sistema, secondo me, — che non é giusto da parte dell'ente pubblico di continuare con le cose come se niente avvenisse, come se le leggi non ci fossero. E' un sistema anche questo che viene adoperato abbastanza abbondantemente, e qui il discorso potrebbe essere fatto alle Giunte provinciali, anche per quanto riguarda la durata in carica di commissari straordinari, che in una percentuale del 100 per cento o del 99 per cento, vengono mantenuti in carica oltre i termini previsti dalla legge.

Ecco, signor assessore, questo rilievo io ho voluto muovere alla Giunta, perché cose di questo genere non abbiano a verificarsi. Il legislatore, l'amministratore deve essere il primo a tener conto dei contenuti delle leggi e a rispettarli anche nel loro aspetto formale, oltre che sostanziale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Signor Presidente, on. assessori, quanto ha proposto il cons. Manica adesso é cosa da antico tempo, risale ancora alla lotta delle investiture, tanto é vero che i principi, preoccupati del ramo cadetto, adottarono uno strano sistema per individuare i loro figli. Infatti, quelli che nascevano magari dopo la morte del padre, avevano un aggettivo che seguiva il loro nome: "postumo". Celebre fra utti Giovanni Postumo. Ecco, noi siamo postumi. "Le leggi son, ma chi pon mano ad elle"? Vecchio interrogativo! E non c'é da meravigliarsi se ancor oggi stiamo disquisendo di questi fatti, siamo postumi. Ma ciò che mi preoccupa, on. Presidente, per non ribadire quanto giustamente il cons. Manica ha detto, non é piú il fatto del postumo, ma é il fatto dell'avvenire. Perché evidentemente questa legge dovrà trovare pur attuazione in determinati decreti che indiranno le prossime elezioni. Ora io non vorrei che fossimo bruciati dall'ansia di anticipo, quando ci siamo fatti incenerire dall'incuria di arrivare in tempo giusto. In altri termini, e qui mi riallaccio a una discussione avuta nel corso della valutazione del disegno di legge in sede di commissione legislativa, in altri termini l'impegno della Giunta o l'intenzione della Giunta di indire le elezioni nella seconda domenica di ottobre, mi pare impegno che non possa essere mantenuto. Perché facendo i calcoli esatti, noi sappiamo che i comuni debbono entrare in attività il 14 agosto, quando cioè nei comuni maggiori gli impiegati usufruiscono anch'essi delle ferie, e non é possibile quindi disattendere a queste esigenze effettive che hanno le amministrazioni comunali. Il mercoledì 14 agosto di quest'anno, on. assessore, scatta la prima tornata dinamica della revisione quella dedicata alla cancellazione, mentre il sabato 24 agosto, cinquantesimo giorno precedente le votazioni, scatta la seconda tornata, cioè quella delle iscrizioni. E mi insegna anche la tradizione di questo Consiglio — le tradizioni diventano leggi a un certo momento — mi insegna la tradizione che nel bel mezzo del ferragosto e del solleone noi ci ritroviamo per discutere sempre: un tempo le leggi, oggi discuteremo i bilanci, dal momento che anch'essi sono di lá da venire; ragion per cui non penso

che obiettivamente quel termine possa essere mantenuto dalla Giunta regionale. Quindi il mio intervento vuole essere soltanto un mezzo per indurre alla riflessione, in quanto che, nel momento in cui assumiamo decisioni, dobbiamo valutare anche gli impegni degli enti che sono chiamati ad applicare le leggi, in questo caso i comuni, non dimenticando che noi abbiamo anche addirittura per la legge dei quattro anni un aumento consistente del lavoro prelettorale. Pertanto, on. assessore, io penso che debba essere riveduto, al lume di queste considerazioni, quello che era l'atteggiamento della Giunta in sede di commissione.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il collega Manica rimprovera alla Giunta regionale di aver presentato in ritardo il progetto di legge per la proroga delle elezioni comunali. Lei ricorda, cons. Manica, che la Giunta regionale è stata eletta il 26 marzo....

(INTERRUZIONE)

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): No, no, lo dico perché ci sono delle date che nessuno può dimenticare: il 26 marzo. Ora nella prima seduta che la Giunta ha fatto, è stato approvato questo disegno di legge, il quale, come potrà vedere, è stato poi trasmesso al Consiglio regionale il 5 aprile. Oggi siamo al 24 maggio. Non credo che la Giunta meriti il rimprovero ritardo. Il pericolo da lei ventilato effettivamente esiste, e pensando già per conto nostro alle conseguenze abbiamo presentato al Presidente del Consiglio regionale un emendamento inteso a chiedere la clausola d'urgenza per questa legge, così non dovremo più aspettare i 30 giorni che poi diventano 40. In questo modo o ridurremo al minimo o eviteremo il periodo di tempo che intercorre fra l'8 giugno, cioè il giorno di scadenza della carica di ben 268 consigli comunali, e la data di entrata in vigore della legge proroga, perché in questo periodo i consigli comunali non potrebbero funzionare. Ecco allora che, non responsabili del ritardo, pensiamo di evitarne le conseguenze con la presentazione,

che forzatamente avviene solo oggi, e l'approvazione di questo emendamento. Naturalmente la Giunta confida che il Consiglio voti questo emendamento, perché qui occorre una maggioranza qualificata, non basta la metà più uno, ma occorre la maggioranza di due terzi....

PRESIDENTE: No, no, la maggioranza assoluta.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Alle osservazioni del cons. Ceccon francamente non so che cosa rispondere in questo momento; noi abbiamo calcolato i nostri tempi e pensiamo che entro questi tempi dovremo starci; evidentemente non abbiamo calcolato se una data scade il 14 agosto od altro. Abbiamo calcolato obiettivamente senza contare i periodi feriali o altro, ma dal momento che la data delle elezioni non è ancora stata fissata dalla Giunta e l'intenzione della Giunta è di farle entro il mese di ottobre, abbiamo un certo margine di tempo, che consentirà di poter compiere le necessarie operazioni. Sono operazioni non indifferenti, perché comportano l'applicazione delle disposizioni di legge del nuovo statuto delle norme di attuazione, che riguardano la residenza quadriennale, oltre a tutte quante le altre connesse. Quindi in questo periodo i Consigli comunali, ferie o non ferie, dovranno mettersi sotto a lavorare se le elezioni saranno in autunno.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato all'unanimità.

Art. 1

I Consigli comunali, il cui quinquennio di carica scade l'8 giugno 1974, rimangono in carica fino e non oltre il 17 novembre 1974, ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

Rimangono altresì in carica, fino all'insediamento dei nuovi Consigli comunali, le amministrazioni straordinarie.

Rimangono in carica, infine, fino all'insediamento dei nuovi Consigli comunali, tutti i

componenti delle commissioni o comitati, compresi i componenti degli organi amministrativi delle aziende municipalizzate e di altri enti, che per legge o statuto sono stati nominati dai Consigli comunali.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' stato presentato dalla Giunta un emendamento sostitutivo dell'art. 2, che dice: "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 55 del nuovo statuto

speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione".

Come è già stato ricordato, ci vuole la maggioranza assoluta perché questo articolo venga approvato.

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo all'art. 2: è approvato ad unanimità (40 votanti - 40 sì).

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 46

44 sì

1 no

1 scheda bianca.

La legge è approvata. La seduta è tolta.

Il consiglio è convocato per martedì 28 maggio 1974, ad ore 10.

(ore 12.50).

